

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Sale delle Langhe
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

- servizi istituzionali

Servizi gestiti in forma associata

- servizi assistenziali;
- servizio di polizia locale;
- servizio tecnico

Servizi affidati a organismi partecipati

- servizio idrico
- servizio raccolta rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

- mensa scolastica

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Azienda Consortile Ecologica Monregalese - ACEM	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali	0,53

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SC A R.L.	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali	0,54

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
-------------	-----------------	----------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud-occidentali – CALSO S.p.A.	Gestione del ciclo idrico integrato	2,46
Alta Langa Servizi – ALSE S.p.A. (Società partecipata dismessa – in attesa di recepimento e acquisizione quote azionarie da parte del socio di maggioranza)	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali (attività non svolta per conto dell'Ente).	0,54

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida	Funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna; funzioni attribuitegli da specifiche norme di legge; funzioni di gestione associata servizio socio-assistenziale; funzioni di gestione associata di altri servizi, dietro delega /adesione degli Enti	In base a popolaz.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

1.2.1 – Superficie in Kmq. 11			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 3	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 5,3		* Provinciali Km. 10,9	* Comunali Km. 8,0
* Vicinali Km. 1,5		* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>			
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	X	–	C.C. n.9 del 24.04.1999
* Piano reg. approvato	X	–	D.G.R. n.3-891 del 25.09.2000
* Progr. di fabbricazione	–	X	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	X	_____
<u>PIANO INSEDIAMENTO</u>			
<u>PRODUTTIVI</u>			
	SI	NO	
* Industriali	–	X	_____
* Artigianali	–	X	_____
* Commerciali	–	X	_____

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si no

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 525
1.1.2 – Popolazione residente al fine del ultimo anno precedente (202)		
(art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 472
Di cui :	maschi	n. 243
	femmine	n. 229
	nuclei familiari	n. 233
	comunità/convivenze	n. =
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2020		n. 475
(penultimo anno precedente)		
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 4	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 4	
saldo naturale		n. -
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 15	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 16	
saldo migratorio		n. -1
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2021		n. 472
(penultimo anno precedente) di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 17
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 26
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 60
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 237
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 131

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al reperimento delle risorse necessarie a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio.

IMU

L'Imposta Unica Comunale di cui sopra è stata recentemente abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), dall'art.1, co.738 della Legge 27.12.2019, n.160, con decorrenza dall'anno 2020.

Le attuali aliquote IMU, approvate da ultimo con delibera del Consiglio Comunale nr. 13 in data 18/09/2020, risultano le seguenti:

Descrizione tipologia cespiti imponibili	Aliquota IMU	Note
Fabbricati ed immobili diversi da quelli specifici sotto elencati	9,50 per mille (0,95%)	<i>Regime ordinario</i>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze	esenti/non soggetti	<i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze	6,00 per mille (0,60%)	<i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>
Aree fabbricabili	9,50 per mille (0,95%)	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	9,50 per mille (0,95%)	<i>di cui:</i> <i>- 7,6 per mille a favore Stato;</i> <i>- 1,9 per mille a favore Comune;</i> <i>Art. 1, c. 380 Legge 228/2012</i> <i>(riserva allo Stato gettito IMU con aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con facoltà ai Comuni di</i>

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

		<i>aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento)</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti/non soggetti	Art. 1, c. 708 L. 147/2013

CONSIDERAZIONI SUL TREND SUPPOSTO PER IL D.U.P. E SULLE POLITICHE TARIFFARIE

IMU				
	Anno 2021 (accert. presunti)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Previsioni/stanziamenti	96.500,00	95.500,00	96.000,00	99.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Relativamente all'addizionale comunale IRPEF:

a

Addizione le comunale IRPEF				
	Anno 2021 (accert. presunti)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Previsioni/stanziamenti	46.802,25	46.500,00	46.500,00	47.000,00

TARI

Particolarmente delicata e complessa è risultata nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2021 e risulterà per le prossime annualità, il passaggio e la gestione della TARI in base alla nuova normativa ed alle disposizioni/metodologia ARERA, con particolare riferimento alla determinazione del P.E.F. e delle tariffe. Va premesso e ricordato che nella realtà operativa del Comune di SALE DELLE LANGHE le funzioni di Ente territorialmente competente – E.T.C. risultano attribuite all'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., cui spettano pertanto tutti i compiti riservati dalla Legge a tale organismo, tra cui la predisposizione, approvazione e validazione del P.E.F.

Per quanto riguarda la TARI si rileva che il Comune di SALE DELLE LANGHE si è avvalso, per l'anno 2020, della facoltà normativa di confermare le tariffe TARI approvate nell'anno 2019, integrate da specifiche ulteriori riduzioni a causa COVID 19 e salvo successivo conguaglio da operare nei PEF delle annualità successive (massimo tre) a decorrere dal 2021 e l'A.C.E.M. ha trasmesso il PEF definitivo nel mese di dicembre 2020, oggetto di presa d'atto da parte del Comune con delibera consiliare in data 31/12/2020.

Appare opportuno in questa sede ricordare che, di fatto, il Comune è risultato praticamente avulso dall'elaborato processo gestito da A.C.E.M., tramite affidamenti a Ditta esterna –UTILITEAM, e che ha comportato infine l'approvazione e la validazione dei PEF TARI 2020 e 2021 e che porterà ad analogo formulazione del PEF TARI 2022.

Alla data di redazione degli schemi di bilancio e del presente D.U.P. non risulta ancora pervenuto da parte di A.C.E.M. il PEF TARI 2022/2025, e non risultano pervenuti gli elementi ed i chiarimenti richiesti dal Comune ai fini della compilazione dei corposi e complessi prospetti trasmessi da ACEM per l'acquisizione dei dati per la predisposizione del PEF, che stante il termine del 03/12/2021 posto da ACEM per la trasmissione sono stati comunque redatti ed inviati.

In tale contesto gli schemi di bilancio sottesi al D.U.P. prevedono previsioni di entrata (e di spesa) inerenti il servizio rifiuti in misura sostanzialmente analoga a quella risultante dal PEF TARI 2021, con riserva di adeguamento a seguito della ricezione del PEF TARI 2022 da parte di A.C.E.M.

TARI				
	Anno 2021 (accert.)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

	presunti)			
Previsioni/stanzamenti	84.880,00	85.000,00	85.000,00	87.400,00

La Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La disposizione contenuta nel comma 838 Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo

In base a quanto brevemente richiamato e ricordato a decorrere dal 2021 risulta istituito il canone unico sopra descritto in luogo della COSAP, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. La nuova posta riveste natura di canone patrimoniale e pertanto risulta prevista al titolo III delle entrate.

NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				
Previsioni/stanzamenti	Anno 2021 (accert. presunti ed in via di definizione)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	2.704,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà reperire le necessarie entrate in conto capitale, rappresentate quasi esclusivamente da trasferimenti.

In questa tipologia di entrate rientrano le previsioni dei contributi in conto capitale da Stato, Regione, Provincia e altri enti.

Ente	Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Stato	Contributo per opere di investimento per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza opere pubbliche , ex art. 1 , co. 29, L. 160/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stato	Contributo per opere di investimento per piccoli comuni ex art. 30, co.14-ter D.L. 34/2019	84.168,33		
Stato	Contributo statale art. 1, commi 407-404 L.234/2021 man. str. Strade com. li, marciapiedi	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Stato Stato	Contributo statale co. 139 art. 1 della L. 30 dicembre 2018 n. 145	998.808,00		

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

L'entrata da alienazioni di beni materiali ed immateriali risulta costituita unicamente dalle concessioni cimiteriali, in assenza di alienazioni di altri beni comunali.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie e oneri di oneri di urbanizzazione che rivestono una scarsa incidenza.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente NON prevede l'accensione di nuovi mutui.

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'ente si riporta l'andamento dell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	62.873,92	58.401,25	53.725,43	48.837,20	43.726,84	38.384,24
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	4.472,67	4.675,82	4.888,23	5.110,36	5.342,60	5.585,48
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	58.401,25	53.725,43	48.837,20	43.726,84	38.384,24	32.798,76
Nr. Abitanti al 31/12	477	475	472	472	472	472
Debito medio x abitante	122,43	113,11	103,47	92,87	81,32	69,49

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	2.683,73	2.480,58	2.268,17	2.046,06	1.813,80	1.570,92
Quota capitale	4.472,67	4.675,82	4.888,23	5.110,34	5.342,60	5.585,48
Totale fine anno	7.156,40	7.156,40	7.156,40	7.156,40	7.156,40	7.156,40

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà cercare di garantire i servizi e le funzioni obbligatorie ed indispensabili cercando di ottimizzare le scarse risorse disponibili.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, M pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

L'articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, e quello che fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

Secondo le recenti modifiche normative e le conseguenti indicazioni operative, risulta che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessita di ulteriori deliberazioni.

Si prende atto dell'insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 che per il prossimo biennio 2022/2023 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura di acquisto e , pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all'art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Si riportano pertanto di seguito i prospetti di cui ai modelli/schede approvate con D.M. nr. 14 in data 16-01-2018, redatti dall'ufficio tecnico e sottoscritti dal soggetto responsabile/referente del programma:

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	13.000,00	36.500,00	49.500,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Luciano

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Cadic e CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato o seguito di modifica programma (11)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codic e AUSA		denominazione	
																				Importo	Tipologia				
S00475290045202200001	00475290045	2022	2022			codice	si	ITC16	servizi	Tabella CPV	Refezione scolastica	1	Marinella Vadda	32	no	13.000,00	36.500,00	57.000,00	106.500,00	64.500,00		Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa cebana			
																	13.000,00	36.500,00	57.000,00	106.500,00	64.500,00				

Il responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Luciano

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

(3) *Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.*

(4) *Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016*

(5) *Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48*

(6) *Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11*

(7) *Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento*

(8) *Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità*

(9) *Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo*

(10) *Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)*

(11) *Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma*

(12) *La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi*

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		VDDMNL65R53C589R	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	8.000,00	22.000,00	34.500,00
stanziamenti di bilancio	5.000,00	14.500,00	22.500,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle
Langhe**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Patrizia Luciano

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)**

DOTAZIONI STRUMENTALI- INFORMATICHE

In questi ultimi anni il Comune di Sale delle Langhe ha intrapreso un notevole sforzo organizzativo ed economico per informatizzare quanto meglio possibile gli uffici e rendere più efficiente ed efficace l'attività amministrativa. L'Ente ha provveduto a potenziare il sistema informatico mediante installazione di nuovi sistemi hardware di gestione dei servizi. Questi ultimi sono costantemente aggiornati alle nuove disposizioni normative.

L'attuale dotazione in uso presso gli Uffici comunali comprende:

- n. 1 server di rete informatica;
- n. 3 personal computer completi di video e tastiera;
- n. 1 p.c. portatile;
- n. 1 NAS con n.2 hard disk capacità 2 TB;
- n. 2 hard disk esterni usb capacità 2 TB
- n. 1 stampante laser;
- n. 1 stampante ad aghi per l'ufficio anagrafe-elettorale;
- n. 1 stampante multifunzione (fax, scanner);
- n. 1 fotocopiatore multifunzione (stampante);
- n.1 timbratrice;
- n.3 gruppi di continuità;
- n.3 switch;
- n.1 macchina per scrivere;
- n. 1 calcolatrici;
- n.4 apparecchi telefonici collegati a un centralino;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022/2024

Mantenere l'attuale dotazione numerica degli hardware, provvedendo da un lato alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente o se la manutenzione risulti antieconomica, dall'altro alla sostituzione dei computer client meno recenti, la cui datazione limita pesantemente le possibilità operative degli stessi, a scapito dell'efficienza e dell'economicità delle attività svolte. Le procedure di sostituzione saranno attuate facendo riferimento al mercato CONSIG.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove esigenze dettate dalla normativa in materia di digitalizzazione e pagamenti on line alla PA, con l'intento di migliorare il sistema informatico esistente mediante interconnessioni e condivisioni tra i vari uffici laddove tali operazioni si rivelino praticabili dal punto di vista logistico, oltre che opportune per efficienza ed efficacia.

Per l'anno 2022 è previsto l'acquisto di n.1 nuovo pc con accessori per una nuova postazione di lavoro del servizio amministrativo.

AUTOVETTURE E MEZZI DI PROPRIETA'

Dotazione attuale:

- n.1 trattore SAME Explorer 3, targa BF701T – settore tecnico;
- n.1 autocarro Isuzu, targa DL990RY – gruppo comunale di protezione civile;
- n.1 autocarro BREMACH BRICK 4x4, targa CJ952RX, di proprietà dell'Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, concessa in comodato d'uso gratuito all'Ente – settore tecnico.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022/2024

Nel triennio 2021/2023 non è previsto alcun incremento del "parco macchine, fatte salve eventuali esigenze straordinarie di sostituzione mezzi esistenti per cause imprevedibili.

Si evidenzia come questo Comune non disponga di alcuna autovettura di servizio.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

n. 2 telefoni cellulari di cui:

- n. 1 assegnato al Sindaco-Responsabile del servizio tecnico;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- n.1 assegnato al Segretario Comunale;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022/2024

I telefoni cellulari sono quelli strettamente necessari alle esigenze di servizio.

Questi, infatti, sono destinati al Sindaco ed a tutte le figure professionali che devono garantire una pronta reperibilità in ogni momento dell'orario di lavoro e spesso anche al di fuori di esso.

Per tale motivo, dal momento che l'attuale fornitore del servizio di telefonia mobile presente su Consip non consente in alcun modo di avere copertura di rete in alcune zone strategiche del territorio comunale e, *in primis*, all'interno degli uffici comunali, l'Amministrazione ha deciso di mantenere in essere il contratto attivato nell'ambito della prima convenzione Consip con un gestore che permette di raggiungere tutti gli utenti del Comune in ogni luogo e situazione.

Il costo correlato al telefono cellulare in dotazione al Segretario Comunale viene ripartito tra tutti i Comuni convenzionati nell'ambito del servizio di segreteria.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Come stabilito dalla Legge Finanziaria 244/2007, tale adempimento presuppone l'emanazione di apposito D.P.C.M., che dovrà stabilire criteri e modalità per la ricognizione degli immobili, e che sono ritenuti propedeutici per l'adozione dei piani triennali relativi agli stessi immobili.

Fino all'emanazione del decreto, pertanto, si ritiene che l'amministrazione non sia tenuta ad alcun adempimento, fatta salva l'individuazione delle due categorie di immobili previsti dal comma 599 dell'art. 2, di cui alle seguenti due tabelle:

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI, SUI QUALI IL COMUNE VANTA A QUALUNQUE TITOLO DIRITTI REALI

Il Comune di Sale delle Langhe dispone della proprietà dei seguenti beni immobili:

a) Palazzo Comunale, sede di:

- Palazzo Comunale;
- Ufficio postale;
- Cabina centralina telefonica;
- n.2 alloggi e.r.p.s.;

b) Scuola, sede di:

- scuola materna;
- scuola elementare;

c) Casa turistico sociale;

d) struttura polisportiva-polifunzionale e adiacente sede gruppo comunale di protezione civile;

e) struttura turistica- ex scuola Arbi;

La concessione in uso a terzi di alcune unità immobiliari è regolata da regolare contratto e da apposite convenzioni.

Il Comune vanta poi un diritto reale di godimento sul seguente immobile non infrastrutturale:

- fabbricato sito in Borgata Arbi San Giacomo censito al NCEU alla partita 100039, foglio 2, mappale 20, concesso in comodato d'uso dalla Parrocchia di San Giacomo a titolo gratuito per la durata di 20 anni, per l'utilizzo a scopi turistici e pubblici – scadenza 08/09/2020.

Su tale immobile non ci sono costi a carico del Comune.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI, SUI QUALI IL COMUNE HA A QUALUNQUE TITOLO LA DISPONIBILITÀ

Non vi sono altri immobili ad uso abitativo o di servizio di cui il Comune abbia la disponibilità.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022/2024

In osservanza alle disposizioni legislative di contenimento della spesa ed alle norme in materia ambientale relative alla diminuzione delle emissioni ed all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, si sono avviate le seguenti procedure finalizzate al minor consumo di energia e di conseguenza alla riduzione delle spese correnti per il funzionamento degli uffici e della sede scolastica:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- E' stato realizzato nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 un intervento di ristrutturazione e di adeguamento normativo dell'edificio scolastico, che ha incluso anche la realizzazione di un cappotto esterno e di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, che dovrebbe garantire una riduzione dei consumi energetici;

- E' stato realizzato dall'Unione Montana di Ceva un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato adibito a sede del gruppo comunale di protezione civile;

Al di là dei sopra descritti interventi, i costi per la gestione degli immobili di proprietà dell'Ente più sopra elencati non risultano avere margini di riduzione, considerato che gli stessi rispondono alle esigenze dell'Ente per assicurare l'espletamento dei servizi e il perseguimento degli obiettivi.

I costi relativi alle utenze (riscaldamento, luce, telefono, etc.) sono oggetto di costante controllo e risultano ormai stabilmente assestati su livelli minimi indispensabili.

BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA

Il Comune non dispone attualmente di immobili in locazione passiva

La scarsità di risorse correnti disponibili e prevedibili determina già di per sé le previsioni di spesa corrente ai minimi livelli possibili e non consente l'adozione di ulteriori e specifici piani di razionalizzazione e riqualificazione.

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1			0,11
Cat.C	1,5	1,5	
Cat.B3	2	2	0,5
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE			

Numero dipendenti in servizio al 31/12 4,11

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

FABBISOGNO PERSONALE 2022/2024 E NORMATIVA VIGENTE.

L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i. stabilisce che «...Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.1968, n. 482...».

Tale pianificazione — puntualizza l'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» — deve essere «...finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale...».

Contesto normativo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Gli enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over.

Il contenimento della spesa

L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., così come riscritto dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 s.m.i. "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, codifica il principio di programmazione del fabbisogno di personale: «...gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale...». Con lo stesso comma della finanziaria 2007 il legislatore individua le azioni per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali «...nell'ambito della propria autonomia...» e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a. riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso «...parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile...». Questa linea di intervento è stata espunta dall'articolo 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b. razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Ai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti continuano ad applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 (562). Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno ...

Limiti assunzionali

In materia di assunzione di personale, il vigente quadro normativo prevede per questo ente le seguenti limitazioni e modalità operative:

☐ a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.»; ciò determina il superamento delle limitazioni al turn over e, a decorrere dal 2019, la capacità assunzionale per tutti gli enti locali è pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

☐ l'articolo 14 bis, comma 1 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", ha modificato l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, consentendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni – anziché i precedenti tre anni - e l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente – anziché al triennio precedente e ha aggiunto il comma 5-sexies prevedendo la possibilità per le regioni e gli enti locali di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo rinnovo;

☐ rimane tuttora vigente la normativa relativa alle assunzioni a tempo determinato per cui le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i., non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tali limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tali disposizioni costituiscono principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale si adeguano gli enti locali. Le limitazioni di cui trattasi non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., nell'ambito delle risorse

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (articolo 9, comma 28-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 s.m.i. «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

? in riferimento alle modalità operative, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, cosiddetto decreto Madia, dà la possibilità, per il triennio 2018-2020, alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

? la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – legge di bilancio per l'anno 2019 – al comma 361 dell'articolo 1 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale che saranno avviati nel 2019 presso le amministrazioni pubbliche «...sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso...», impedendo pertanto lo scorrimento delle stesse;

? è poi di stretta attualità l'approvazione definitiva del disegno di legge "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" – cosiddetto decreto Concretezza – che, al comma 8 dell'articolo 3, ha previsto la possibilità per tutte le amministrazioni, nel triennio 2019/2021, di dare corso alla indizione di concorsi e allo svolgimento delle relative procedure senza l'esperimento preventivo della mobilità volontaria, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per la funzione pubblica il 9 maggio 2017, e sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le linee di indirizzo sono state oggetto di intesa in Conferenza unificata, in tale sede di confronto l'ANCI ha chiesto ed ottenuto l'introduzione di alcune previsioni specifiche per gli Enti locali che ne salvaguardano l'autonomia.

In particolare, le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti.

La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali, come sintetizzate di seguito: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Nei nuovi piani di fabbisogno del personale viene superato il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs.75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i

Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali. Le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa.

Il nuovo concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

-quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

-qualitativo : riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. Il termine di dotazione organica, finora rappresentava il contenitore rigido da cui partire per definire il PTFP nonché per individuare gli assetti organizzativi delle Amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. Diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

Ogni anno si potrà procedere alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 10 bis del D.L 95/2012 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione di personale che

l'Amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (ad esempio l'art. 119 comma 6 del D.Lgs 165/2001 che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del D.Lgs 267/2000);

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale

conducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'Amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo, che in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20 comma 3 del D.Lgs 75/2017, non potrà essere superiore, per gli Enti locali, al limite di spesa consentito dalla legge.

Come già, comunque, avvenuto nei precedenti piani, questo Ente dovrà predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, e conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione. La futura programmazione, come ribadito, è avvenuto in passato, per questo Comune, deve tener conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il piano, infatti, deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso distinguendo per ogni anno, le risorse quantificate:

- Sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In Tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando o altro istituto analogo. Questo, perché si tratta di personale, in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'Amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventuale di un ritorno a tempo pieno;

- temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;

- Con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.lgs 165/2001 nonché le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9 comma 28, del D.L 78/2010 e dall'articolo 14 del D.L 66/2014. I Rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;

- Con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14 comma 7 del D.L 95/2012;

- In ragione della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa di personale;

- Necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;

- Connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare i limiti di spesa personale previsti. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

personale assegnato in mobilità legislazione vigente, nonché , per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati , nonché dei relativi stanziamenti di bilancio con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità in meno solo nell'ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo nell'ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale:

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turn-over* al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del *turn-over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del **27 aprile 2020** e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al **20 aprile u.s.** Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi. Va però per inciso evidenziato che il combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall'intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla suddetta Circolare, **a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania)**, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto.

L'elaborazione del Decreto e della relativa Circolare è stata oggetto di un lungo e complesso confronto fra Dicasteri interessati ed ANCI, confronto che ha consentito di superare alcune delle criticità contenute nella norma del D.L. n.34/2019, ma altre criticità ad avviso dell'ANCI permangono.

In particolare, in considerazione della centralità del rapporto che sta alla base del calcolo della capacità assunzionale, ANCI ai fini della determinazione dell'aggregato "spesa di personale" ha chiesto di dare continuità agli orientamenti contenuti nella Circolare n.9/2006 della RGS e nella delibera n.13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, prevedendo espressamente l'esclusione dal rapporto delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali ad esempio: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

L'ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione. Tali richieste non hanno trovato riscontro. Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

1. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa**, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia**, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata**, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

1. I contenuti del Decreto e della Circolare

La Decorrenza della nuova disciplina: **20 aprile 2020**.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle procedure avviate, **la Circolare fa salve quelle per le quali alla data del 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001**, anche qualora dette assunzioni riguardino l'utilizzo di facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni, eventualmente derogando, *“con riferimento al solo anno 2020”*, ai valori soglia, all'ovvia condizione che tali procedure comprendano la prenotazione nelle scritture contabili della relativa spesa presunta come da principi contabili (5.1 del principio relativo alla contabilità armonizzata, all. 4.2 del d.lgs. n.118 del 2011).

A tal proposito, si ritiene importante precisare che il richiamo della Circolare alla valutazione della «capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma» debba considerarsi riferito ai soli enti che, in ragione degli effetti finanziari determinati dall'opzione assunzionale in questione, registrerebbero a partire dal 2021 un rapporto fra Spese per il personale ed Entrate correnti nette tale da connotarli quali enti «con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è [dunque] richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate» (cfr. Tabella 3 della Circolare), nei termini previsti dalla norma primaria e dalla stessa Circolare.

Un'altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella Circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole (*«per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»*).

In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute. Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate *ante* 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell'ente ai fini dell'applicazione delle nuove regole assunzionali. Un importante chiarimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di **trattamento economico accessorio** si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che *“è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*.

Di conseguenza, chiarisce la Circolare, **l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).**

1.1 Definizione di spese di personale e di entrate correnti

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per **“Spesa del personale”** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le "**Entrate correnti**" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

I Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell'anno considerato (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio). Su questo punto, a seguito di una decisa richiesta dell'ANCI, la Circolare si è espressa con chiarezza, evitando il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.

1.2 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia: casi applicativi

Si tratta dell'aspetto più delicato del Decreto attuativo. In sede di confronto tecnico l'ANCI ha evidenziato la presenza di molteplici elementi di differenziazione che caratterizzano ciascun Comune (es.: finanziamento di funzioni delegate da parte di altri livelli di governo; funzioni particolari svolte dai Comuni sulla base di normative regionali speciali, differente grado di esternalizzazione/internalizzazione dei servizi, etc.), avanzando di conseguenza la necessità di individuare valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire le diversità di modelli e fattispecie organizzative tipiche del comparto.

Per soddisfare tale esigenza, il Decreto e la Circolare applicativa individuano due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie schematicamente rappresentate in premessa e di seguito riportate in dettaglio.

A. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

L'art. 4, comma 1, del Decreto individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

Tabella 1	
Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Tabella 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta del 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il suil superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

B. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9 %
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0 %
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6 %
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	32,8 %
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %

I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento .

L’art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del *turn-over* al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall’anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

C. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.

Il Decreto individua, all’art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

1.4 Misure per i piccoli Comuni e le Unioni di comuni

Una misura richiesta dall’ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell’art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall’articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di **Unioni di comuni** e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un’unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.

A tal proposito, si ricorda la modifica di cui all’articolo 1, comma 450, della legge n.190/2014 che prevede, per i Comuni facenti parte di Unioni o di altre forme Come si evince , il nuovo sistema assunzionale è assai complesso, da interpretare e da “usare”.

Risulta necessario rivedere alcune delle maggiori criticità delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e dal suo decreto attuativo. (Anzi: *“La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale. L’introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l’auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori”*).

1 <http://www.anci.it/anci-scrive-alla-conferenza-stato-citta-su-questioni-relative-a-capacitaassunzionale- nei-comuni/>

2 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=>

3 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02317/sg>)

Talvolta si è cercato, se non altro, di dare alla fonte legale un’interpretazione favorevole alle amministrazioni, partendo innanzitutto dalla considerazione che il nuovo meccanismo assunzionale nasce con l’intenzione palese, nel nome e nelle dichiarazioni che l’avevano battezzato, di facilitare le assunzioni dei comuni.

Tra le letture di questi mesi, assai pacifica sembrava quella che riteneva che ai comuni interessati dall’applicazione della Tabella 2, di cui all’articolo 5 del d.m. attuativo, fosse consentito aggiungere agli spazi determinati dal calcolo del decreto i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, di cui ancora eventualmente disponessero. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è così.

Da ultimo la Corte dei Conti della Lombardia, con la recente delibera n. 112/2020, è tornata sul tema delle sostituzioni di personale cessato, alla luce del nuovo regime assunzionale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, basato sulla regola della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base di tale presupposto, la Sezione Lombarda conferma che, per le procedure effettuate dal 20/04/2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020. basato sulla regola della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Ribadendo la propria posizione di cui alla precedente delibera n. 93/2020 , la Sezione Lombarda conclude così:

“1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

I principali dubbi sul turn over del personale cessato

1. Per la sostituzione di personale nel corso del medesimo anno in cui avviene la cessazione, ai fini della verifica della “sostenibilità finanziaria”, devono considerarsi i parametri rispetto all’ultimo rendiconto approvato, oppure quelli relativi all’anno in corso ?

2. E’ possibile sostituire il personale cessato nel corso dell’anno di riferimento, o si deve attendere l’anno successivo ?

Come sopra accennato, la Corte dei Conti della Lombardia ha asserito che, a partire dal 20/04/2020, non è più possibile utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019, nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori come espressamente previsto dall’art. 2 del medesimo decreto: spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, **come rilevati dall’ultimo rendiconto approvato**; entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione **relativo all’ultima annualità considerata**.

Se la spesa di personale dell’anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turnover, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell’anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l’anno successivo.

D’altro canto, non dovrebbero esserci problemi in tal senso, in quanto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata dovrebbe essere già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in fase di stesura del piano dei fabbisogni di personale.

Potrebbe essere comunque utile inserire nel predetto documento la seguente dicitura:

“Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2021/2023 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno.”

Del rispetto dei prescritti parametri si potrebbe dare atto nella determina di avvio delle procedure di assunzione, in quanto, in tale fase, la relativa spesa dovrebbe essere già inserita negli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente.

Resta inteso che:

i Comuni che si trovano al di sopra del valore soglia “più alto” (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M.

17/03/2020) possono comunque decidere di non procedere alla sostituzione del personale cessato, applicando un turn-over inferiore al 100%, al fine di rientrare nei prescritti parametri entro il 2025;

i Comuni che, invece, si collocano tra i due “valori soglia” stabiliti dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1 e tabella 3) possono coprire il turn over al 100% (anche in corso d’anno) a condizione che non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera n. 55/2020)

3. Il turn over del personale cessato incide sulle nuove facoltà assunzionali previste per i Comuni “virtuosi” ?

I Comuni “virtuosi”, ovvero al di sotto del valore soglia “più basso” (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono **incrementare la spesa di personale** registrata nell’ultimo rendiconto approvato, **per assunzioni a tempo indeterminato**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza; in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono **incrementare annualmente la spesa di personale** dell’anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia più basso”).

Lo “spazio” generato dal predetto calcolo è quindi destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e, quindi, di spesa di personale. In tale ottica, quindi, riteniamo che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non debba essere considerata “in detrazione” delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata.

D’altro canto, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio. **4. I Comuni “virtuosi” come devono considerare la spesa relativa alle assunzioni derivanti dalla sostituzione del personale cessato ai fini del contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., con riferimento alla deroga di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 ?**

Per i Comuni “virtuosi”, l’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la “maggior spesa” per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall’applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Come già espresso in altre occasioni, riteniamo che: la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione prevista nell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 (tenendo conto della corrispondente quota di trattamento economico accessorio pari, come previsto dalla norma di riferimento, al valore medio relativo al 2018);

la quota da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla “maggior spesa”, ossia dall’incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alla spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2020-2024, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.

Con riferimento a quest’ultimo punto, quindi, possiamo ritenere che per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato, la cui spesa di personale è già compresa in quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell’anno 2018, la stessa non dovrebbe essere “esclusa” dal calcolo per il contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Inoltre, in analogia al calcolo dell’adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020, non andrebbe “esclusa” dal calcolo del contenimento della spesa di personale nemmeno la spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato su posti precedentemente coperti con personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile la cui spesa è già compresa nella spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell’anno 2018.

In merito al rapporto di lavoro flessibile, occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell’inserimento dell’articolo 9 comma 28 del D.l. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E’ stato, al riguardo, sottolineato che l’applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di "adattamento" statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio "ubi lex voluit dixit" (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, inflessibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante e finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale" (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017).

Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio allamedesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento", in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica.

INDIRIZZI PROGRAMMATORI

Premessi i richiami normativi e le interpretazioni derivanti, rilevato che la dotazione organica viene pertanto definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali certificate, si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2021, nel Comune di Sale delle Langhe, avverranno di minima le seguenti cessazioni dal servizio con conseguente nuova disponibilità di risorse finanziarie per spesa di personale: ANNO 2021 Cessazione cat. B1, Operatore tecnico manutentivo per collocamento a riposo (novembre 2021) e trasformazione posto a tempo indeterminato C1 istruttore amministrativo/finanziario a part/time 50% per espressa richiesta del dipendente al fine di intraprendere un'attività professionale.

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario richiamare il contesto normativo sopra descritto e ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo, recentemente così modificato: Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.

Alla luce degli articoli 3 e 4 del DM 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia demografica fino a 1000 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 29,50%;

In particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 espressamente prevedono: comma 1 “ In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1; comma 2 “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

Il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nel rendiconto 2020 (nell'ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, si colloca nel “valori soglia” del 29,50% stabilito dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1), salvo nuove verifiche rispetto al rendiconto 2021;

Le attuali risorse finanziarie non consentono pertanto per l'anno 2022 di incrementare la spesa del personale registrata nel 2019, ma solamente operare sostituzioni nel limite di spesa determinato, nel rispetto della verifica dei limiti sulla spesa di personale rispetto a quella impegnata nel 2008 al netto delle spese escluse secondo la disposizione contenuta nell' articolo 1 comma 562 della legge 296/2006, condizione e verifica non abolita dall' art. 33 del D.L. 34/2019;

La ricognizione avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2022-2024, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa e quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

I detti piani hanno durata triennale e in caso di mancata adozione non è possibile procedere ad assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Il Comune di Sale delle Langhe ha approvato il P.A.P. il “Piano triennale delle azioni positive periodo 2021/2023”; con deliberazione della Giunta Comunale n. del 31 marzo 2021, in forza dell'articolo 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il quale dispone che i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne,

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 10, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi e Piano della Performance 2021/2023; il presente programma in via di fatto, in ragione delle limitazioni in termini assunzionali mira a preservare il livello qualitativo dell'erogazione dei servizi; nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, sono previsti programmi e obiettivi che supportano i contenuti assunzionali approvati con la presente;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/2015, al comma 3, prevede che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – P.T.F.P.), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima." La recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Il Comune di Sale delle Langhe, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 2019 e 2020 e il bilancio pluriennale 2022/2024 in corso di approvazione è improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio); Si prende atto inoltre della possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Si dà atto inoltre che le eventuali assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità lavorativa, che dovessero essere effettuate per esigenze strettamente necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di legge di cui sopra; Si richiama in proposito l'articolo 14 del Ccnl 22.1.2004, il cui comma 1 dispone: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

Si richiamano infine e rispettivamente: · l'articolo 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, commi 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; · il comma 10-bis, dell'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del D.L. stesso da parte degli Enti Locali viene certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.....omissis;

Si definisce la propria consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel numero e tipologia di personale dato dal personale in servizio al 31.12.2021 pari a n. 4 unità di personale, di cui 2 part/time, e il servizio tecnico convenzionato con l'Unione Montana di cui il Comune fa parte.

Sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, **non evidenzia situazioni di esubero ed eccedenza di personale;**

- si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;

- il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, risulta a livello di macro scelte e verifiche sulla compatibilità, inserito nel D.U.P. 2022//2024, unitamente al Bilancio 2022/2024;

- il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale verrà pubblicato in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12. 2021

Area amministrativa/finanziaria - programmazione finanziaria, ufficio tributi Segreteria generale, assistenza scolastica	n. 1 Istruttore amm.vo cat. C Responsabile di settore
Servizio demografico ed elettorale	n. 1 Collaboratore categoria B personale in mobilità dall'ex Comunità montana ex legge regionale 11/2012 e convenzionato art 14 CCNL2004 con il comune di Priero
Area tecnica: servizi lavori pubblici e urbanistici	n. 1 Istruttore categoria C - p.t. 50%
	n. 1 Istruttore direttivo e Responsabile servizio tecnico dell'Unione Montana di cui questo Comune fa parte (servizio associato)
Area tecnica manutentiva	n. 1 operatore comunale B3 contratto somministrazione lavoro p.t. 50% per sostituzione personale di CAT. B3 in pensione dal 01/01/2021

Allegato a)

Programmazione personale 2022/2024

Fermo restando che l'esigenza e l'obiettivo di fondo in materia di politiche del personale resta quello di rafforzare la struttura comunale, compatibilmente con nuove risorse finanziarie da reperire, con il reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche e amministrativo-contabili, sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle cessazioni intervenute negli ultimi anni, sia per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione e semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione. In coerenza con le precedenti considerazioni e attesi gli obiettivi e i programmi strategici, il fabbisogno di personale nel triennio 2022-2023 viene definito, in continuità con la programmazione del triennio precedente, tenendo presente i seguenti indirizzi:

ANNO 2022 e 2023

- a) a seguito dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale della trasformazione da tempo pieno a part time 50% richiesta dall'istruttore amministrativo /finanziario Categoria C1 responsabile del servizio, si prevede la costituzione di un nuovo posto di Istruttore amministrativo part/time 50% nella stessa area di pertinenza amministrativa/finanziaria al fine di assicurare e garantire i servizi istituzionali e maggiore efficienza nell'assolvimento degli adempimenti sempre più gravosi, soprattutto nelle procedure telematiche e nel far fronte alle innovazioni introdotte dalla digitalizzazione, prevedendo un'equa distribuzione di carichi di lavoro e fare in modo che non siano più tutti a carico di un unico dipendente comunale.

L'istituzione di questo nuovo posto amministrativo part/time al 50%, oltre a fornire un apporto indispensabile per l'ente e garantire la presenza di personale negli uffici, in caso di congedo ordinario a assenza per malattia di uno dei due dipendenti part/time. La suindicata operazione non comporta maggiori spese all'Ente, anzi si prevede una riduzione di spesa per il riproporzionamento o riduzione dell'indennità di posizione organizzativa spettante all'Istruttore amministrativo /finanziario, il cui rapporto si è trasformato da tempo pieno a tempo parziale al 50%.

Si prevede di procedere alla copertura del nuovo posto di Istruttore Amministrativo al 50% completamento della procedura concorsuale indetta nell'anno 2021.

A seguito della cessazione, in forza del suo collocamento in pensione, dell'operatore tecnico manutentivo, categoria B3, a far data dal 1 dicembre 2021, si prevede, previo espletamento della mobilità obbligatoria, alla sua sostituzione, limitando il rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, mediante utilizzo di graduatoria vigenti di altri Enti o media selezione pubblica. Nelle more dell'attuazione della procedura di reclutamento si ricorre alla somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale. La trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale consente pertanto una riduzione delle spese, anche a tutela dell'Ente, in osservanza del comma 13 dell'articolo 53 del CCNL 2016/2018, L'attivazione della predetta misura e la sua durata viene rimessa alle valutazioni congiunte del Segretario Comunale e dell'Amministrazione Comunale e sarà disposta con apposito provvedimento dell'Organo Competente.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

A seguito della cessazione, in forza del collocamento in pensione, del Segretario comunale in convenzione con altri comuni, a far data dal 1 aprile 2022, si prevede di ricorrere ad attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e determinato di altro Comune, categoria D, per ricoprire posizione di Vice segretario tramite incarico ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n.8 del 28.02.2020) con ulteriore incarico per attività lavorativa ai sensi art. 1, co. 557, l.211/2004 per 4 ore settimanali.

RICORSO ad attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato di altro Comune, cat. D, ai sensi dell'art.1, co.557, L.211/2004, nel corso dell'anno 2022, settore amministrativo-finanziario, fino a un massimo di 2 ore a settimana per l'intero anno 2022 per supporto al servizio finanziario.

ANNO 2024

Allo stato attuale viene previsto il mantenimento dei livelli organici con la sostituzione dei dipendenti che eventualmente cesseranno dal servizio e eventuali assunzioni a tempo determinato e/o con forme di lavoro flessibile (convenzioni art 14 CCNL 2004) a seguito di improvvise ed impreviste necessità organizzative evidenziate dai responsabili, nel limite delle possibilità di bilancio e fermi restando i relativi vincoli finanziari e limiti di spesa sopra richiamati.

d) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Le spese in conto capitale sono essenzialmente riferite e connesse alla copertura degli investimenti e quindi derivanti dalla programmazione dei lavori pubblici.

L'amministrazione si riserva la facoltà di revisionare le poste destinate ad investimenti in funzione delle quote di avanzo di amministrazione che sarà determinato in sede di approvazione del conto consuntivo 2020 e/o di eventuali contributi in conto capitale ottenuti dallo Stato, dalla Regione e/o altri enti in conformità alle leggi vigenti.

Note

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	150.000,00	698.808,00	150.000,00	998.808,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016				
Comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34	84.168,33	0	0	84168,33
Decreto crescita d.l. n. 34/2019 convertito con 1.58/2019 art.30	50.000,00	0	0	50.000,00
totale	284.168,33	698.808,00	150.000,00	1.132.976,33

Il referente del programma
Nan Alessandro

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico o approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione e d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
Nan Alessandro

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	--
Dimensionamento dell'intervento (valore)	--
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	no
Statale	si
Regionale	no
Provinciale	no
Comunale	no
Altra Pubblica	no
Privata	no

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Il referente del programma Nan Alessandro

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuàlità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
1.2022		C67H22000430001	2022	Arch. Nan Alessandro	no	no	00	41	99	ITC16	99	05.999	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	1	50.000	698.808	150.000	0	998.808	0	-	-	-	-
2.2022			2022	Arch. Nan Alessandro	no	no	00	41	99	ITC16	07	05.999	MESSA IN SICUREZZA AREA IMPIANTI SPORTIVI	1	84.168,33	0	0	0	84.168,33	0	-	-	-	-
3.2022			2022	Arch. Nan Alessandro	no	no	00	41	99	ITC16	07	05.999	MESSA IN SICUREZZA A IMMOBILI PUBBLICI	1	50.000	0	0	0	50000	0	-	-	-	-
															284.168,33	698.800	150000		1.132.976,33					

Il referente del programma
Nan Alessandro

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento			formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sale delle Langhe

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00475290045	C67H22000430001	Lavori di Manutenzione Straordinaria del versante e regimazione delle acque	Arch. Nan Alessandro	150.000	998.808	AMB	1	si	si	2	0000408667	UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA E LANGHA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA	-
		Messa in sicurezza area impianti sportivi	Arch. Nan Alessandro	84.168,33	84.168,33	AMB	1	si	si	2			-
		Messa in sicurezza immobili pubblici	Arch. Nan Alessandro	50.000	50.000	AMB	1	si	si	2			-

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Nan Alessandro

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Il referente del programma
(.....)

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento			formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Piano delle alienazioni

Non risultando, sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici comunali, alcun bene immobile non strumentale alle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibile di valorizzazione e/o di dismissioni, si può prescindere dalla redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, prevista dall'art.58, co.1, del D.L. 25.06.2008, n.11.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – AMBIENTE ED URBANISTICA

Incarichi in materia ambientale e urbanistica, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse (pianificazione dell'energia, sistema integrato idrico e dei rifiuti, inquinamento acustico, riqualificazione e valorizzazione del centro storico, contenziosi urbanistici e gestione iter procedurali in materia di abusi edilizi) per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica.

Spesa prevista a bilancio: € 2.300,00

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – LAVORI PUBBLICI

Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

Incarichi di supporto in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate:

- in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- in materia di videosorveglianza, parchimetri e aree mercatali, viabilità e sicurezza stradale, per quanto di competenza, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;

Incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e prestazione di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente.

Spesa prevista a bilancio: € 0,00

AREA / SETTORE/ RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente (perizie estimative, valutazioni tecniche);

Incarichi per redazioni piani commerciali e delle attività produttive, prestazioni per istruttorie specifiche in materia mercatale e fieristica, per lo svolgimento di attività culturali, sociali e assistenziali, per le quali è necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime, valutazioni e organizzazione, tenuto conto della specificità delle materie e della sottodotazione del personale, evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente;

Incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie* al fine di adottare le procedure e addivenire ai provvedimenti finali in materia amministrativa: organi istituzionali, unioni di comuni, convenzioni per gestioni associate di funzioni e servizi tra Comuni, personale, gestione ed attività culturali e turistiche, (teatro, musei e corsi musicali) ed attività sociali, *acquisire le soluzioni necessarie* alla formazione, redazione dei piani e la loro corretta applicazione, perizie o valutazioni tecniche per la gestione delle strutture residenziali; *acquisire le soluzioni necessarie a superare problemi di carattere eccezionale, impedienti* la corretta gestione della rete informatica, atte a garantire fra l'altro la presenza istituzionale sul web e il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei dati personali.

Spesa prevista a bilancio: € 0,00

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Eventuali incarichi necessari per la predisposizione di piani, analisi e/o perizie in ambito tecnico-contabile, caratterizzate da eccezionalità e/o complessità e specificità tecniche esorbitanti dalla dotazione organica e dalle professionalità rinvenienti nel settore.

Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente, anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.

Eventuali incarichi necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione e di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES) Imposte pubblicità, affissioni, COSAP, passi carrai, ecc.) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti.

Obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie ai fini dell'adozione delle procedure e dei provvedimenti finali* in materia contabile, tributaria e fiscale.

Spesa prevista a bilancio: € 0,00

e) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio si rimanda a quanto sopra illustrato nella sezione entrate correnti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire un sostanziale equilibrio che non richieda il ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.